



Audizione della UIL

Regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato - A.G. 222 (ex art. Articolo 27, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 luglio 2020, n. 77)

L'art. 27 del d.l. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") ha autorizzato Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") a costituire un patrimonio destinato finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano indebolito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale patrimonio destinato si costituisce nell'ambito del bilancio di CDP. Esso è alimentato mediante apporti di beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2020 sino a un massimo di 44 miliardi di euro. L'art. 27 del d.l. 34/2020 disciplina le principali aree di funzionamento di tale patrimonio destinato demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. La disciplina ulteriormente attuativa è definita mediante regolamento emanato da CDP.

oooOooo

Lo schema di decreto di cui qui si discute nella presente audizione, è stato trasmesso alla Commissione Europea per permettere la verifica della compatibilità della disciplina con la normativa transitoria in materia di aiuti di stato (Temporary Framework). La Commissione Europea, con decisione C(2020)-6459, ha ritenuto compatibile tale schema con la normativa degli aiuti di Stato. Lo schema di decreto è stato altresì sottoposto al parere del Consiglio di Stato. Il parere è stato espresso nell'adunanza del 2 novembre 2020, con la segnalazione di alcune ipotesi di revisione. Lo schema di decreto è stato presentato alle Camere il 25 novembre 2020.

Le imprese beneficiarie del patrimonio destinato devono avere un certo ordine di requisiti (exp. sede legale in Italia, fatturato superiore a 50 mln, regolarità contributiva e fiscale, non aver percepito aiuti indebitamente, assenza di misure restrittive e di condanna per amministratori e società).

Lo schema di decreto stabilisce due differenti modelli di operatività del patrimonio destinato. Il primo modello è definito secondo la normativa transitoria sugli aiuti di stato. Esso si caratterizza per la deroga alla normativa degli aiuti di (Temporary Framework e interventi alle imprese che siano andate in crisi a causa della pandemia). Il secondo modello di operatività è posto nelle condizioni derivanti dal mercato.

Focalizzando l'attenzione sul primo modello di operatività, in esso si stabilisce che il patrimonio destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati verso imprese che, oltre a quelli predetti, abbiano una serie di caratteristiche. Tra le caratteristiche ci sono le seguenti: rischio di perdere la continuità aziendale, interesse generale all'intervento determinato da settore strategico o di interesse nazionale o da fatturato superiore a 300 milioni, difficoltà di reperire finanziamenti a condizioni accessibili, non versare al 31 dicembre 2019 in una situazione di difficoltà, non essere impresa a partecipazione pubblica. L'interesse ad intervenire è altresì finalizzato "ad evitare difficoltà di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro".

Nel secondo modello (operatività a condizioni di mercato) l'intervento si realizza mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; in coerenza con le operazioni di mercato e in presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare. Anche per accedere a tale intervento le imprese devono presentare certi requisiti, meno stringenti rispetto a quelli che precedono.

Nello schema di decreto sono stabilite una serie ulteriori di regole relative a strumenti finanziari, quantificazione, pubblicità, disinvestimento, etc.

oooOooo

In premessa, rileviamo il perdurare della presenza di una pluralità di strumenti che rischiano di operare in sovrapposizione. Ci riferiamo agli interventi di Invitalia e del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", nonché ai precedenti strumenti di politica industriale già presenti nel nostro ordinamento, che devono integrarsi laddove possibile con le attività di Patrimonio Destinato.

Questo stato di cose, è aggravato da uno dei principali vulnus della politica industriale italiana che è rappresentato infatti dall'assenza di una visione e strategia industriale panoramica organica e articolata.

Andrebbe dunque sfruttata l'occasione del varo di questo importante strumento per giungere ad una *governance* strutturata della politica industriale italiana anche attraverso l'individuazione di criteri oggettivi (avvalendosi del sistema delle Tavole Istat degli input e output) per identificare i settori e le imprese strategiche superando la logica dicotomica fra politica dei fattori e dei settori.

L'ammontare delle risorse e il numero potenziale degli interventi è tale che non sarebbe ammissibile che a livello centrale Governo, Parlamento e Parti Sociali si perda il controllo dello strumento. Per questo il monitoraggio deve consistere nella divulgazione alle Commissioni parlamentari competenti e alle Parti Sociali degli interventi richiesti dalle imprese, il motivo di eventuali dinieghi e gli interventi che invece ricevono risposta positiva.

La rilevanza dell'intervento, che può arrivare ai 2 mld di €, induce a suggerire una funzione più definita di controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, richiedendo l'applicazione della Legge 231/2001, attraverso la nomina del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Alla luce di tale disamina di cui sopra, apprezzando nelle relative finalità lo schema di decreto di cui si discute, si ritiene che **vi sia una significativa assenza del coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali** nella fase preliminare che riguarda l'attivazione del patrimonio destinato.

Con altre parole, si intende suggerire al legislatore di inserire nel decreto una forma, diretta o indiretta, di consultazione e informazione, attivata obbligatoriamente dall'impresa richiedente a CDP l'intervento di cui sopra, delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale e di quelle territoriali/nazionali comparativamente più rappresentative.

Il che è in linea con altre esperienze già regolate nel nostro ordinamento (tra queste le vicende di cui all'art. 2112 c.c. sono le più importanti).

Il sindacato, secondo tale prospettiva, verrebbe consultato e informato sull'operazione e sugli effetti occupazionali di tale operazione. Del resto, il Patrimonio Destinato, consentendo importanti iniezioni di liquidità in imprese ben strutturate che subiscono gli effetti di un momento di difficoltà per Covid 19, è finalizzato a salvaguardare la competitività delle imprese e, conseguentemente, la salvaguardia e/o l'incremento dei livelli occupazionali.

Di qui muove la proposta di modifica allo schema.

Si introduca il diritto delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale e delle relative organizzazioni territoriali o nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a) a essere informate dell'intenzione della presentazione della domanda; b) a svolgere, su richiesta ed entro un certo tempo, un esame congiunto relativamente ai presupposti e al contenuto della richiesta di intervento del patrimonio destinato.

Si ritiene importante, inoltre, collegare a questo intervento di straordinario valore finanziario anche un processo di evoluzione della partecipazione del Sindacato e dei lavoratori alla vita dell'azienda. A parere della UIL, tale processo deve essere accompagnato da un intervento legislativo ad hoc, ispirato al modello tedesco di cogestione, con la costituzione di Comitati di Sorveglianza per bilanciare la partecipazione al rischio di impresa da parte dei dipendenti con poteri circoscritti di codecisione all'interno delle imprese.

Infine, siccome questo strumento nasce dalla temporanea nuova cornice del regolamento europeo sugli aiuti di Stato riteniamo molto importante che il Governo Italiano elabori quanto prima una propria proposta di riforma del regolamento in questione per renderlo più adeguato al nuovo contesto geopolitico e geo economico.